

POLIZZA RCT / TUTELA LEGALE
PRODOTTO "RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL CONSULENTE DEL LAVORO" – 01/2019

DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI

COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Consulente del lavoro.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Consulente del lavoro per danni patrimoniali cagionati a terzi per colpa lieve o grave

Sono altresì comprese in garanzia:

- ✓ Le attività di gestione contabile e fiscale, registri IVA e libri paga, redazione di dichiarazioni fiscali
- ✓ Fatti colposi e/o dolosi di collaboratori che svolgono la pratica a favore e presso l'Assicurato
- ✓ La trattazione del contenzioso tributario
- ✓ Le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso
- ✓ Le conseguenze derivanti all'Assicurato quale intermediario abilitato all'invio telematico
- ✓ Le attività di mediatore
- ✓ Le funzioni di giudice tributario
- ✓ Per gli effetti di ritardo accidentale, nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente
- ✓ Le attività di amministratore di stabili
- ✓ L'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sia civili che penali, rese necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato

E' altresì possibile attivare ulteriori garanzie opzionali quali:

- ✓ Garanzia Postuma illimitata
- ✓ Formula Young
- ✓ Certificazione tributaria
- ✓ Cisto di conformità – Asseverazione



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione
 - ✓ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
 - ✓ Quando l'Assicurato non sia un persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
 - ✓ I dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
 - ✓ I collaboratori, i dipendenti ed i praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell'assicurato
- ✗ Il dolo dell'Assicurato
- ✗ Lo svolgimento di attività non previste dall'ordinamento professionale
- ✗ I pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie, inflitte personalmente all'Assicurato
- ✗ La perdita, il deterioramento o la distruzione di denaro o di titoli al portatore
- ✗ Obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge
- ✗ Difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dei dati
- ✗ I sinistri che attengano o si originano dalla attività di liquidatore volontario di Società



Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di responsabilità solidale
- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio

- ! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici
- ! La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia ed occasionalmente in qualsiasi altro paese d'Europa



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi.



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se non vengono pagati i premi delle rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento
- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia per la prima volta durante il periodo di validità del contratto qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento



Come posso disdire la polizza?

- ✓ E' possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Compagnia o all'agenzia presso la quale è appoggiata la polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione